TRIBUNALE DI CATANIA

UFFICIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie – Congedo ordinario anno in corso.

Prot. n. 4741 /17 U

Catania, 17 LUG. 2017

Al Segretario Generale UILPA
dr. Armando Algozzino
Catania

e p.c.

Al Sig. Presidente del Tribunale
Sede

Al Coordinamento Nazionale
UILPA Giustizia
Roma

Egr. Segretario Generale,

spiace constatare che probabilmente la Sua nota ha origine da una non precisa rappresentazione della effettiva situazione a Lei riferita, in ordine al contenuto della nota n. prot. 4157/17 I del 6.7.2017, che comunque "*ha suscitato non poche perplessità*", solo a quei pochi dipendenti che hanno ritenuto di rivolgersi alla S.V.

La questione da Lei posta, necessita di alcune osservazioni:

- Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile; tuttavia a norma dell'art. 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha diritto "*dopo un anno di ininterrotto servizio ad un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo* ***nel tempo che l'imprenditore stabilisce****, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro*".
- Il diritto del dipendente a fruire del "*congedo ordinario anche in periodi diversi da quelli prima indicati*", tenendo sempre in considerazione le oggettive esigenze dell'Ufficio, **non è stato mai messo in discussione**.

Per ultimo, è opportuno ribadire che contrariamente a quanto la S.V. asserisce "*le ferie vengono stabilite dal datore di lavoro il quale è tenuto a valutare le esigenze dell'Amministrazione e gli interessi del lavoratore*". Nella specie, come si evince nell'ordine di servizio del 24.04.2006 (a firma del Presidente del Tribunale e del

Dirigente pro tempore) le modalità temporali di fruizione delle ferie in esso indicate prevedono la "*maggiore concentrazione delle ferie nel periodo dall'1 giugno al 30 settembre* ", al fine di rendere compatibile il diritto di godimento delle stesse con le esigenze inderogabili di servizio ed assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.

Dello stesso tenore la previsione del C.C.N.L. 1995, a norma del quale le ferie "*sono fruite nel corso di ciascun anno solare in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente*" (art.16 co.9).

Tranne singole eccezioni, i direttori e i funzionari delle cancellerie, conformandosi a quanto disposto, predispongono dei "piani ferie" adeguati alle funzionalità prima enunciate.

Tanto premesso, da quanto sopra esposto e da quanto, peraltro riportato nella risposta dell'ARAN ad un quesito, " *le ferie vengono stabilite dal datore di lavoro, il quale è tenuto a valutare le esigenze dell'Amministrazione e gli interessi del lavoratore in applicazione dell'art.2109 c.c.*"

Resta, pertanto, nella discrezionalità dell'Amministrazione determinare le modalità temporali di fruizione dell'istituto in questione.

Egregio Segretario generale, credo possa affermarsi, pertanto, che quanto contenuto nella nota ed oggi ribadito nella presente risposta, è assolutamente rispettoso delle prerogative contrattuali e normative.

Come altrettanto rispettose, almeno da parte della sottoscritta, sono e saranno le relazioni con tutti i responsabili delle OO.SS.

Come di consueto, resto a disposizione a fornire eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Il Dirigente Amministrativo
dr Concetta Maria Antonietta Basile